Allegato "A" al n. 1630 di raccolta

STATUTO AISEL

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l' "Associazione per Intervento Sociale sulla Emarginazione in Lombardia" (A.I.S.E.L.) ONLUS.
L'Associazione è istituzione riconosciuta giuridicamente ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.
L'Associazione assumerà nella propria denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" oppure il suo acronimo "ONLUS".
Essa è libera associazione aperta alla partecipazione di tutte le disponibilità volontarie,individuali e di gruppo che, comunque idealmente motivate, operino concretamente nel campo della lotta contro le tossicodipendenze e per la assistenza ed il recupero dei giovani in stato di emarginazione sociale.
L'associazione opera nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.
Il patrimonio dell'Ente è di L. 20.000.000. (VENTIMILIONI)

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede in Milano Corso Garibaldi, 75.

Art. 3 - OGGETTO E SCOPO

L'associazione, in riferimento all'ultimo comma dell'art. 45 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, intende predisporre, gestire, erogare servizi per l'assistenza sanitaria e sociale ai tossicodipendenti e ai giovani in stato di emarginazione sociale in stretto collegamento con gli enti pubblici istituzionali.
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
In particolare si propone di istituire:

a) centri di pronto intervento atti a soddisfare temporaneamente le esigenze immediate di sussistenza
b) comunità alloggio intese come modalità di intervento a permanenza media, atte a soddisfare bisogni di giovani in difficoltà per esperienze di droga, di carcerazione o in situazioni di conflittualità familiare
c) pensionati intesi come strutture atte a soddisfare il bisogno di alloggio potratto nel tempo per le stesse situazioni di difficoltà di cui al punto b);
d) servizi atti a favorire l'avviamento e la qualificazione del lavoro e l'occupazione lavorativa, incentivando la costituzione di strutture autonome su base cooperativistica;
e) comunità terapeutiche atte ad assicurare una convivenza accettata e portante per la riabilitazione ed il reinserimento sociale su tempi non brevi per gli stati di disagio e sofferenza psichica;
f) formazione professionale;
g) consultori e centri psicoterapeutici e riabilitativi a favore di soggetti sofferenti o emarginati.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
L'associazione, nell'ambito degli scopi in precedenza elencati, concorre al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi pubblici sanitari e sociali, particolarmente mediante la stipula di convenzione ai sensi dell'art.45 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833.
L'associazione può emettere "titoli di solidarietà".

./.

Art. 4 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE -BENEFICIARI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono essere aderenti dell' associazione enti pubblici e privati, nonchè persone fisiche che intendono, con la corresponsione di una quota annua associativa e con l'impegno a rendere prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
Sono beneficiari dell'associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'associazione si propone di svolgere.
Ogni domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due soci.
L'accettazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale decide sull'ammissione inappellabilmente e senza obbligo di motivazione.

La qualità di socio si perde:
1) per dimissioni;
2) per decadenza;
3) per espulsione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per mancata esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che il socio si era impegnato a rendere nell'ambito dei programmi prefissati o per morosità nel versamento delle quote per oltre un anno.
L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale o per comportamenti contrari agli scopi ed agli indirizzi dell'Associazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di personale dipendente prescegliibile anche tra i soci. I membri del consiglio direttivo possono erogare prestazioni professionali all'associazione.

ART. 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni conferti all'atto della costituzione e può essere incrementato con lasciti, donazioni ed acquisti di beni mobili ed immobili; è fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:
a) versamenti effettuati da quanti aderiscono all'associazione;
b) redditi derivanti dal patrimonio dell'associazione;
c) introiti realizzati nello svolgimento delle attività indicate nell'art. 1;
d) prestazioni volontarie dei soci;
e) contributi,erogazioni ed atti di liberalità in genere di soci, privati ed enti;
f) corrispettivi derivanti da prestazioni rese in dipendenza di convenzione.
L'assemblea degli associati, annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'associazione.
L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
Il versamento dell'aderente può essere di qualsiasi entità, da ritenersi comunque a fondo perduto, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e/o in mancanza l'impegno ad effettuare prestazioni di carattere volontario a favore dell'associazione stessa.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione o donazione.

Raffaele Salerno

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:
a) L'assemblea dei soci;
b) Il consiglio direttivo;
c) Il presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione.
Sono di competenza dell'Assemblea:
- Le riforme Statutarie;
- la fissazione delle quote annuali associative;
- l'approvazione della Relazione annuale del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo;
- la fissazione della sede legale;
- ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intende sottoporre all'Assemblea;
- delinea gli indirizzi generale dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
Ogni associato, in regola con il versamento dei contributi sociali, dispone di un voto.
L'assemblea viene convocata mediante Avviso contenente l'ordine del giorno, il giorno e l'ora della 1° e della 2° convocazione , da comunicarsi ai soci a mezzo posta o a mano o a mezzo telefax, almeno 8 giorni liberi prima dell'adunanza, all'indirizzo o al numero di fax risultanti dal libro Associati.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato può essere portatore di un numero massimo di 5 deleghe.

ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, che sono eletti dal Consiglio nel proprio seno nella seduta di insediamento.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso scritto da recapitarsi al domicilio dei Consiglieri almeno 5 giorni liberi prima delle riunioni ordinarie e almeno 24 ore prima delle riunioni straordinarie.
Il Consiglio è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Delibera su ogni affare concernente l'Associazione, salvo che per le materie riservate all'Assemblea o attribuite o delegate al Presidente.
Funge da Segretario del Consiglio un membro del Consiglio stesso e dallo stesso nominato salvo che il Consiglio ritenga di avvalersi di collaborazione esterna.
In particolare compete al Consiglio la determinazione dei programmi e l'adozione dei provvedimenti necessari o utili per lo sviluppo ed il buon funzionamento dell'Associazione, nonchè per l'attuazione degli scopi sociali.

Raffaele Salerno

SERGIO LUPPI DI CLAUDIO NOTAIO

Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è fissato come primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea che provvede al rinnovo delle cariche sociali e non potrà più essere modificato per tutta la durata in carica dallo stesso Consiglio da ultimo nominato.
Dalla nomina a consigliere compete il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto nonchè un compenso nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 comma 6 lettera c DLG 4/12/97 n. 460.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ad ogni effetto, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
In caso di urgenza prende ogni decisione del caso, salvo riferirne all'Assemblea o al Consiglio.
In caso di impedimento o assenza il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo può delegare determinati poteri e facoltà al Presidente o ad altri membri del Consiglio.
Il Presidente non può essere revocato dal Consiglio per tutta la durata in carica del Consiglio stesso.

ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

L'assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri prescegliendo altresì il presidente.
I revisori dei Conti non possono rivestire cariche sociali ed esercitano le funzioni di controllo finanziario, contabile ed amministrativo e predispongono le relazioni d'uso agli organi dell'amministrazione.
Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del consiglio direttivo.
I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta delle contabilità dell'associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

ART. 11 - BILANCIO

L'anno sociale si chiude al 31 dicembre.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci debbono essere depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 12 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea, del consiglio direttivo, dei revisori dei conti nonchè del libro degli aderenti all'associazione.

ART. 13 - AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima e unitaria struttura.

Raffaele Salerno

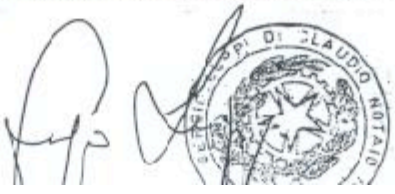

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Le operazioni di Tesoreria sono effettuate tramite conto corrente bancario o postale, intestato all'Associazione e, qualora vi siano donazioni in denaro contante, sono registrate e ne viene emessa ricevuta.
La contabilità viene gestita in modo analitico e di conseguenza i movimenti finanziari vengono gestiti con il metodo della partita doppia.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Milano.

ART. 17 - LEGGE APPLICABILE

Il funzionamento dell'Associazione è retto, per quanto non previsto dallo statuto, dalle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Raffaele Palermo